

## NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA DEMOCRAZIA E PER LO SVILUPPO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 30/9/2004

### CAPO I: DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLA COOPERATIVA.

1. Funzioni del presente Regolamento.  
Il presente Regolamento intende disciplinare il miglior funzionamento dei seguenti aspetti:

- l'Assemblea dei Soci,
- il Consiglio di Amministrazione,
- Commissioni consiliari
- la Commissione Elettorale ed Etica.

2. Ruolo generale di governo del C.d.A..  
Il Consiglio ha il compito di rappresentare e interpretare gli interessi mutualistici dei Soci e gli interessi della Società all'interno della quale la Cooperativa opera. Ha competenza nella gestione ordinaria e straordinaria. Ha inoltre il compito di indirizzo e vigilanza sull'attività del management.  
Al fine di rendere più efficace e diretta la rappresentanza degli interessi sociali, è facoltà del Consiglio invitare alle proprie adunanze rappresentanti degli interessi mutualistici esterni, nel numero massimo di un quinto dei Consiglieri.  
Tali rappresentanti invitati hanno - nelle sedute del C.d.A.- diritto di parola ma non diritto di voto.
3. Organizzazione delle funzioni del C.d.A..  
Il C.d.A. - a norma e nei limiti dell'art. 33 dello Statuto - può organizzare le sue attività istituendo commissioni di lavoro, dotate di compiti definiti dal Consiglio stesso all'interno delle proprie competenze. Tali commissioni possono essere composte da Consiglieri, da Soci o da non Soci.  
Spetta al Consiglio il controllo della coerenza tra le attività del management, qualora delegato, e le scelte di politica cooperativa dal Consiglio stesso compiute. A questo scopo il Consiglio potrà dotarsi della strumentazione più opportuna, definendo gli investimenti necessari.
4. Presidenza e Commissioni Consiliari.  
In applicazione di quanto previsto dallo Statuto e dal precedente art. 3, il Consiglio - nell'organizzazione delle proprie attività - potrà costituire una Commissione con precipi incarichi di tipo gestionale che assumerà il nome di Presidenza.  
Per la Presidenza viene esclusa la possibilità che possano farne parte non Consiglieri.  
Sono invece possibili presenze ad invito in ragione dei temi trattati.
5. Comitato Etico e Commissione Elettorale.  
La Commissione Elettorale ed Etica svolge le funzioni previste dal presente regolamento e, salvo diversa determinazione dell'Assemblea dei Soci, anche le funzioni previste dal Codice Etico.

La Commissione Elettorale ed Etica, per lo svolgimento delle proprie funzioni ed allo scopo di migliorare costantemente la realizzazione degli obiettivi mutualistici e la democrazia cooperativa, può chiedere informazioni ed audizioni al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, ai revisori e ai certificatori.

### CAPO II: REGOLE PER LE ELEZIONI.

6. Riferimenti.  
Il presente Regolamento è fondato sull'art. 11 della Carta dei Valori della Cooperazione e sull'art. 2 della Dichiarazione di Identità Cooperativa dell'Alleanza Cooperativa Internazionale.  
Esso si riferisce più immediatamente agli artt. 28, 33, dello Statuto Sociale della Cooperativa.
7. Principi informativi.  
Il processo elettorale in Cooperativa Edificatrice Ansaloni si fonda sulla libertà e autonomia della candidatura, sulla pubblicità e trasparenza delle procedure, sul ruolo di garanzia della Commissione Elettorale ed Etica.
8. Natura e funzioni della Commissione Elettorale ed Etica.  
La Commissione Elettorale ed Etica è eletta dall'Assemblea con lo scopo principale di garantire e facilitare l'attuazione della democrazia elettiva nella Cooperativa e l'attuazione del Codice Etico di cui al relativo Regolamento.
9. Composizione e caratteri della Commissione Elettorale ed Etica.  
La Commissione è composta da un numero di membri che va da un minimo di 3 a un massimo di 5. Possono essere eletti nella Commissione solamente i Soci, con la sola esclusione di coloro che hanno in essere un rapporto di lavoro dipendente con la Cooperativa (o con Società controllate dalla Cooperativa) e che possiedono i seguenti requisiti:
  - a) essere ininterrottamente Soci da almeno 5 anni;
  - b) avere ricoperto cariche sociali nella Cooperativa (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale), o avere fatto parte delle Commissioni di Lavoro, o avere ricoperto cariche elettive di chiaro rilievo sociale;
  - c) essere in regola con quanto previsto dall'art. 2382 C.C. a proposito di ineleggibilità e decadenza dalla carica di amministratore e dall'art. 2390 C.C. per le incompatibilità ivi previste.  
Potrà inoltre - salva diversa indicazione dell'Assemblea - essere chiamato a far parte della Commissione un rappresentante (che potrà essere anche un non Socio) espressamente indicato dalla struttura associativa territoriale cui la Cooperativa eventualmente aderisca.

La carica di componente la Commissione Elettorale è incompatibile con quella di Consigliere di Amministrazione. I componenti della Commissione Elettorale non possono essere candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione.

**10. Durata in carica e modalità di funzionamento della Commissione.**

La Commissione resta in carica per un periodo di tre anni e i membri possono essere rieletti per altre due volte successive.

L'elezione della Commissione si tiene in un anno diverso da quello per l'elezione del Consiglio di Amministrazione.

Nella sua prima seduta la Commissione nomina un Presidente ed, eventualmente, un Vice Presidente. In caso di non elezione di un Vice Presidente, all'occorrenza ne svolge i compiti il membro più anziano di età. La Commissione, all'inizio del suo mandato definisce i caratteri, i principi e le modalità specifiche della propria attività, che saranno illustrati all'Assemblea nella sua prima successiva seduta.

Per la regolarità della sua convocazione si osservano, in quanto applicabili, le stesse regole che valgono per la convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni della Commissione sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.

**11. Nomina della Commissione Elettorale ed Etica.**

In condizioni ordinarie la votazione sarà palese e riguarderà l'intera Commissione, così come presentata dal Presidente dell'Assemblea.

In caso di mancata presentazione di una proposta da parte del Presidente dell'Assemblea, la proposta si formerà direttamente nel seno dell'Assemblea stessa.

**CAPO III: MODALITA' DI COSTRUZIONE DELLE LISTE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

**12. Generalità sulle liste.**

Nella nomina del Consiglio di Amministrazione si segue il criterio della votazione sulla base di una o più liste di candidati pari al numero dei Consiglieri da eleggere. Non sono quindi ammessi voti su singoli candidati.

**13. Modalità di presentazione delle liste.**

La Commissione Elettorale ed Etica deve comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione la lista formata per il rinnovo del Consiglio stesso almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea.

Qualora la Commissione Elettorale ed Etica non adempia a tale obbligo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a presentare una propria lista da sottoporre al voto dell'Assemblea dei Soci.

In alternativa alla lista di cui al primo comma chiunque può presentare una propria lista, purché sia completa di tutti i membri da eleggere.

In ogni caso i candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto.

Se vi sono più liste, nella votazione si seguirà il seguente ordine:

- la prima posta ai voti sarà la lista della Commissione Elettorale o del Consiglio di Amministrazione uscente;
- le altre saranno votate nell'ordine che dipende dalla data di presentazione.

**14. Candidature.**

Qualsiasi Socio iscritto da almeno tre mesi nel libro Soci, può presentare la propria candidatura per l'elezione in Consiglio di Amministrazione, indirizzandola alla Commissione Elettorale secondo le modalità ed entro i termini fissati e resi noti dalla Commissione Elettorale stessa.

Tutte le candidature dovranno contenere in allegato un curriculum del candidato.

**15. Costruzione della lista.**

La Commissione Elettorale ed Etica ha il compito di evidenziare, fra le candidature presentate, quelle che comporranno la lista da sottoporre al voto diretto dei Soci.

La scelta è fatta autonomamente dalla Commissione in base al mandato assembleare rappresentato da questo Regolamento e secondo quanto previsto dallo Statuto.

L'eventuale Consigliere rappresentante degli stakeholders sarà proposto dalla Commissione Elettorale.

La Commissione nell'esercizio del suo potere discrezionale dovrà comunque tenere conto:

- a. della rappresentatività territoriale e/o sociale e della presenza di speciali categorie di Soci;
- b. delle pari opportunità tra i sessi;
- c. dell'esperienza professionale del candidato, specialmente attinente l'oggetto dello scambio mutualistico;
- d. dell'esperienza come Amministratore in Cooperative e Società;
- e. della positività e durata dei rapporti tra il candidato e la Cooperativa e dell'eventuale attività svolta nelle Commissioni e negli organismi di rappresentanza sociale della Cooperativa stessa;
- f. delle esperienze maturate in organizzazioni con scopi sociali e di volontariato e/o come rappresentanti della Società civile e dei portatori di interessi diffusi (stakeholders).

E' necessario inoltre che i candidati godano dei diritti ex art. 2382 C.C. e non abbiano le incompatibilità di cui all'art. 2390 C.C..

La Commissione dovrà privilegiare i candidati che non intrattengano rapporti di dipendenza o professionali con la Cooperativa, che in ogni caso non dovranno superare la proporzione del 10%.

La Commissione Elettorale potrà proporre all'Assemblea anche la nomina di Presidente, Vice Presidente e Presidente Onorario.

La Commissione dovrà allegare alla lista da presentare all'Assemblea un rapporto sui criteri adottati e sui risultati prodotti dal proprio lavoro. Il rapporto sarà presentato all'Assemblea assieme alla lista dei candidati.

**CAPO IV: MODALITA' DI VOTAZIONE.**

**16. Votazione.**

Le votazioni avverranno con il metodo deciso di volta in volta dall'Assemblea, con la preferenza per l'elezione palese ad alzata di mano.

**17. Scrutinio e proclamazione.**

Lo scrutinio sarà realizzato dagli scrutatori nominati dall'Assemblea con l'assistenza della Commissione Elettorale ed Etica.

I risultati saranno preferibilmente proclamati nel corso dell'Assemblea e riportati nel verbale della stessa.